

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2025

Numero 4409

Sezione

IV

Soggetto Imputato

- ☐ Datore_Lavoro_Pubblico ☐ Datore_lavoro_Privato ☐ CSP/CSE ☐ Dirigente ☐ Responsabile_Lavori
☒ Committente ☐ Preposto ☐ RSPP ☐ Lavoratore
☐ Altro

Esito

☐ Assoluzione

- ☒ Condanna ☐ Pena detentiva ☐ Pena detentiva+pecuniaria ☐ Pena pecuniaria ☒ Pena non specificata
☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☒ Risarcimento alla costituita parte civile

Altri elementi

Quantum non specificato

☒ 1* Grado

Tribunale di Parma in data 8 settembre 2020 condanna

☒ 2* Grado

Corte di Appello di Bologna in data 16/11/2023 riformando parzialmente il giudizio di primo grado condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in favore delle quali il Tribunale aveva disposto il risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio civile e condannato gli imputati a pagare una provvisoria immediatamente esecutiva.

☐ precedente cassazione ☐ Precedente appello

Classificazione evento

- ☒ Infortunio ☐ Malattia ☐ Non riguarda un infortunio
☐ Lesioni ☒ Morte

Soggetto leso

- ☒ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore ☐ Ulteriori soggetti lesi
☐ Altro ☐ Salute Sicurezza

Fattispecie

Mentre era intento a demolire manualmente la muratura portante di un fabbricato veniva travolto dal crollo del secondo solaio. Sprofondando all'interno del fabbricato e rovinando al suolo sottostante riportava gravi lesioni che ne determinavano l'immediato decesso.

Tipologia del luogo di avvenimento

☒ Privato☐ Pubblico☒ Cantiere☐ Ufficio☐ Fabbrica☐ Altro

Principio di diritto

La figura del committente, come è noto, è stata oggetto di una considerevole evoluzione della giurisprudenza di legittimità (diffusamente richiamata dalla sentenza del 15/07/2015 di questa Sezione), avendo essa trovato esplicito riconoscimento normativo solo con il decreto legislativo 494 del 1996.

Per lungo tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il committente potesse rispondere delle inadempienze prevenzionistiche verificatesi nell'approntamento del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, ponendo tali violazioni a carico del datore di lavoro appaltatore. Una responsabilità concorrente del committente veniva ravvisata quando questi travalicava siffatto ruolo, assumendo in concreto una diversa posizione, mediante l'ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto ovvero nell'intromissione di fatto nell'esecuzione dell'opera, e ciò in ragione del principio di effettività, sempre sotteso alla materia di cui si tratta. Soltanto con il D. Lgs. 494/1996, il quadro giuridico è mutato, trovando la figura del committente espressa definizione (art., 2, co. 1, lett. b)) ed esplicitazione gli obblighi sulla stessa gravanti (art. 3). A seguito di tale mutamento normativo, nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente è stata derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici (oggi previsti e precisati dall'art. 90), quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ritenendosi che resti ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti (Sez. 3, n.6884 del 18/11/2008, dep. 2009, Rappa, Rv. 242735). Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo" (Sez. 4, n.3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☐ Rigetto_del_ricorso☐ Ricorso_inammissibile

annullamento

☐ senza rinvio☒ con rinvio☐ con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di A.A. e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2025.

Note

Viene qui in rilievo la distinzione tra la figura del committente e quella del proprietario nel caso di appalti di natura per così dire "domestica". La giurisprudenza di questa Corte, invero, distingue da tempo la posizione del committente professionale da quello privato (Sez. 4, n.26335 del 21/04/2021, L., Rv. 281497 - 02; conf. Sez. 4, n.33705 del 11/07/2024, Spagnolo Daniele, Rv. 286953), ritenendo che il committente privato - in quanto tale non professionale - che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, come avvenuto nel caso di specie, non sia tenuto a conoscere, al pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale per evitare la verifica di infortuni, derivandone, altrimenti, una paralisi dei lavori di manutenzione domestica, posto che ciò implicherebbe una formazione del cittadino comune non prevista dall'ordinamento, il quale esattamente la pretende dal datore di lavoro e dai soggetti dal medesimo designati o comunque dai soggetti professionalmente deputati ad assicurare la sicurezza in ambito lavorativo. Il committente privato è invece tenuto a scegliere l'appaltatore e più in

generare il soggetto al quale affida l'incarico, accertando che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa. Profilandosi una sua responsabilità penale quando vi sia prova che si sia ingerito nell'organizzazione o nell'esecuzione del lavoro o in presenza di un'agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo (cfr. Sez. 4, n.26335 del 21/04/2021, L., Rv. 281497 - 02; Sez. 4, n.5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Frusciante, Rv. 278435 - 01).

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.